Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII

già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7Tutelalavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO

In data 27 giugno 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, alla presenza della dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuto un incontro per l'esame della situazione occupazionale di **VIP CATERING SRL,** per l'espletamento della fase amministrativa della procedura di mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 legge 223/91.

Sono presenti:

- per la SOCIETA', Maria Antonietta Mura, David Zambrini e Serafina Paolucci, assistiti dal consulente legale Ettore Paparazzo e da Mario Gentiluomo di CONFCOMMERCIO ROMA;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Luca Turchetti, in forza di delega;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Mirco Ceotto;
- per la UILTuCS UIL Naz.le, Gabriele Fiorino.

Sono, altresì, presenti per la RSA di Siena Massimiliano Casini e Lapo Rosi.

PREMESSO CHE

- La Società – svolgente attività di distribuzione di merci e derrate alimentari – con comunicazione del 23.04.12 ha avviato procedura di mobilità, dichiarando un esubero di personale pari a 66 lavoratori, di cui n. 42 dell'unità produttiva di Cervia (RA), n. 14 dell'unità produttiva di Oristano e n. 10 dell'unità di Siena;
- con nota pervenuta in data 15.06.12 (prot. n. 13536 del 19.06.12) la Società ha comunicato la conclusione con esito negativo della fase sindacale della procedura in oggetto, e, pertanto, il Ministero, con nota del 21.06.2012 (Prot. 13817) ha convocato formalmente le Parti sociali interessate all'incontro odierno;
- nel corso della presente riunione le Parti si sono nuovamente confrontate in ordine alla situazione occupazionale della Società ed alle motivazioni poste a base della procedura in oggetto - come dettagliatamente illustrate nella lettera di avvio della procedura, che a tal fine si intende richiamata – sostanzialmente riconducibili, da un lato, alla necessità di centralizzare le funzioni amministrative, che verranno svolte interamente dalla Società controllante, e, dall'altro, dall'esigenza di esternalizzare i servizi di logistica, nell'ottica di una generale riduzione dei costi. Tali esigenze di riorganizzazione

hanno determinato l'esubero dichiarato di n. 66 unità lavorative, addette alle mansioni amministrative e di logistica;

- in esito al confronto, le Parti hanno convenuto di accedere al trattamento di Cigs per cessazione parziale di attività, prevedendo tra gli strumenti di gestione degli esuberi anche la mobilità con criterio esclusivo della non opposizione, come di seguito meglio specificato.

VISTO

che la Società in oggetto, inquadrata ai fini Inps nel "settore commercio", ha occupato nel semestre precedente all'avvio della procedura di mobilità in oggetto una media superiore a 50 dipendenti;

CONSIDERATO

l'art.19, comma 11, D.L. del 29.11.2008, n.185, convertito in L. n.2/2009, prorogato per l'annualità in corso dall'art. 33, co. 23 della L. 183/11 (Legge di stabilità 2012), il quale prevede la possibilità di concedere trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità anche ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, nel limite di spesa fissato a carico del Fondo per l'Occupazione.

TANTO VISTO, CONSIDERATO E PREMESSO,
le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

A. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA PER CESSAZIONE PARZIALE DI ATTIVITA' EX ART. 1 LEGGE 223/91.

1. La Società presenterà istanza, al competente Ufficio della Direzione Generale delle Politiche attive e Passive del Lavoro, al fine della concessione del trattamento di **CIGS per cessazione parziale di attività,** ai sensi dell'**art. 1 legge 223/91,** con riguardo ad un **numero massimo di 66 lavoratori**, in forza presso i punti vendita di Cervia (RA) n. 42 , Oristano 14 unità e Siena n. 10 unità.
2. I lavoratori, nel numero massimo suindicato e pari all'intero organico in forza all'Azienda con mansioni amministrative e di logistica, saranno progressivamente sospesi in **Cigs a zero ore e senza rotazione**, a decorrere dal 02.07.2012 per la durata di 12 mesi.
3. Resta inteso che la corresponsione delle mensilità relative all'annualità 2013 - nell'ambito della durata complessiva di 12 mesi - è sospensivamente subordinata allo stanziamento delle nuove risorse con la Legge di stabilità 2013.
4. La Società anticiperà ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.
5. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
6. Come **Piano di gestione degli esuberi**, l'Azienda si impegna ad offrire ai lavoratori sospesi la possibilità di ricollocazione all'interno della Società stessa e si farà parte attiva al fine di favorire l'eventuale passaggio del maggior numero possibile di lavoratori al Consorzio che prenderà in appalto il sevizio di logistica. Inoltre, le Parti concordano, quale ulteriore strumento di gestione degli esuberi, il ricorso alla mobilità con il criterio esclusivo della non opposizione, come di seguito meglio specificato.

B. MOBILITA' CON IL CRITERIO ESCLUSIVO DELLA NON OPPOSIZIONE.

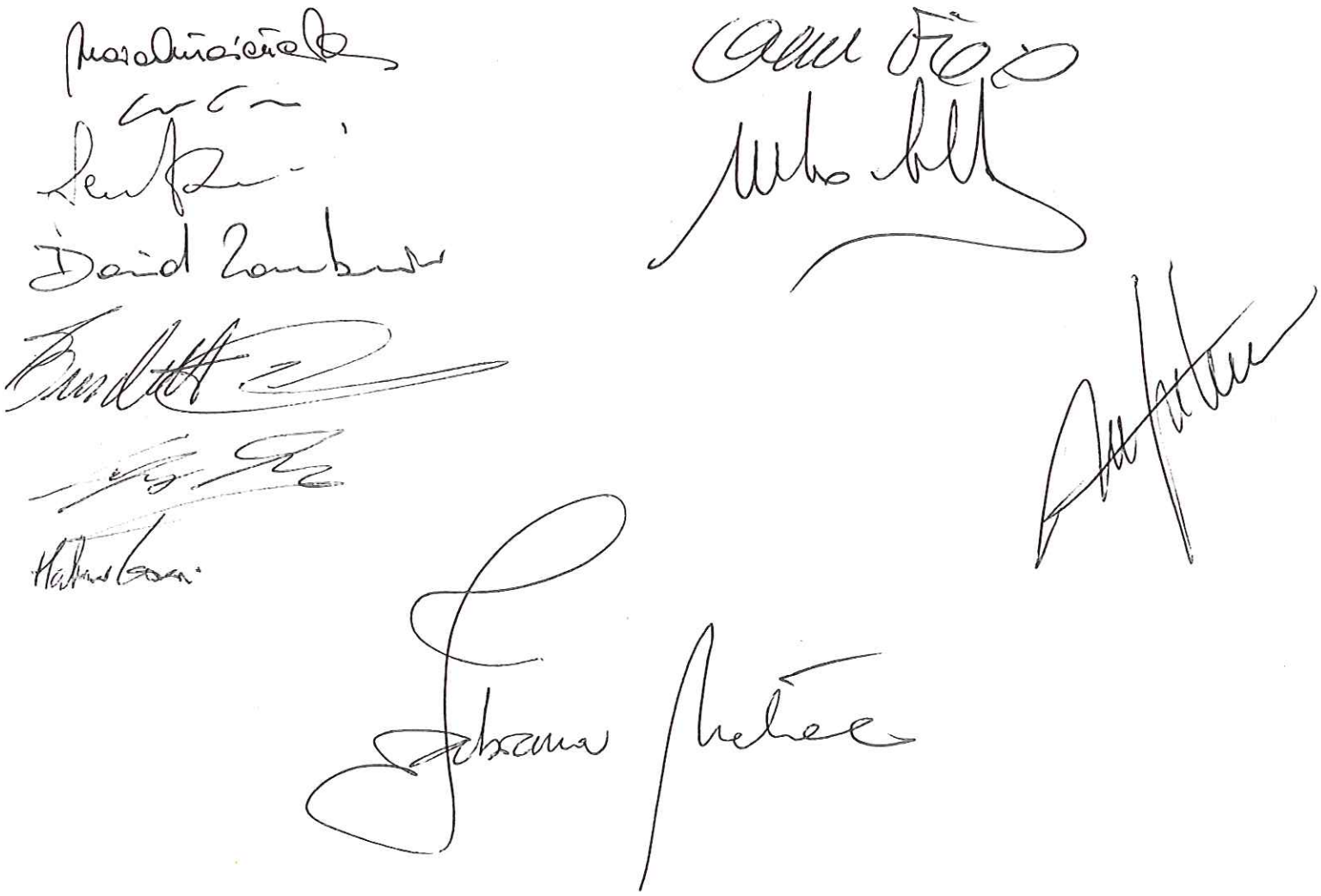
7 Le Parti convengono, altresì, al fine di favorire l'esodo non traumatico del personale, la messa in mobilità dei lavoratori posti in Cigs, nell'arco del periodo di durata del trattamento, pari ad un numero massimo di 66 unità, la cui individuazione avverrà in via esclusiva sulla base del criterio della non opposizione al licenziamento. A tal fine, ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge 236/93, in deroga al termine legale di 120 giorni, la collocazione in mobilità dei lavoratori, alle condizioni sopra previste, potrà avvenire entro e non oltre il 01.07. 2013.

8 L'Azienda erogherà ai lavoratori che non si opporranno al licenziamento incentivo all'esodo, a fronte della sottoscrizione di verbali di conciliazione ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c., come specificato in separata intesa tra le Parti.

Le Parti concordano, infine, di incontrarsi in sede territoriale per verificare l'attuazione del Piano di gestione degli esuberi, con particolare riferimento all'eventuale passaggio dei lavoratori al Consorzio che prenderà in appalto il servizio di logistica esternalizzato dalla Vip Catering.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa con esito positivo la procedura di mobilità di cui agli artt. 4 e 24 legge 223/91, nonché la procedura di consultazione sindacale di cui all'art. 2 del D.P.R. 218/00.

Letto, confermato e sottoscritto.



VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 27 giugno 2012, si sono incontrati:

- La Vip Catering S.p.A. nelle persone di Mara Mura e David Zambrin ed assistita dall'Avv. Ettore Paparazzo e da Mario Gentiluomo della Confcommercio Roma.
- Le OO.SS. nazionali nelle persone di Luca Turchetti per la FILCAMS CGIL, Mirco Ceotto per la FISASCAT CISL e Gabriele Fiorino per la UILTUCS UIL;
- Le OO.SS. territoriali e le RSA dei siti produttivi interessati;

PREMESSO CHE

- la società ha avviato con lettera datata 23 aprile 2012 una procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 L. 223/1991 riguardante n. 66 dipendenti;
- l'esame congiunto in sede sindacale relativo alla succitata procedura si è concluso in data 8 giugno u.s. con la sottoscrizione di un verbale di mancato accordo;
- il Ministero del Lavoro ha convocato le parti in data odierna al fine di attivare la fase amministrativa di confronto come previsto dall'articolo 4, comma 7, L.223/1991;
- nel corso dell'incontro odierno le parti hanno sottoscritto un verbale di accordo a chiusura e definizione della procedura di licenziamento collettivo sopra richiamata, che prevede per i lavoratori che manifesteranno la propria non opposizione alla collocazione in mobilità il riconoscimento di un importo a titolo di incentivo all'esodo la cui esatta determinazione è stata demandata a separata e specifica intesa tra le parti.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

1 la società riconoscerà:
 A. 09 mensilità di trattamento di integrazione salariale spettante per i Lavoratori che manifestino la propria non opposizione al licenziamento entro e non oltre il 15° giorno successivo alla collocazione inn CIGS;
 B. 05 mensilità di trattamento di integrazione salariale spettante per i Lavoratori che manifestino la propria non opposizione al licenziamento entro il 5° e non oltre il 4° mese di CIGS;
 C. 02 mensilità di trattamento di integrazione salariale spettante per i Lavoratori che manifestino la propria non opposizione al licenziamento e successivamente al 4° mese ed entro il termine della CIGS;

2 l'importo di cui al precedente punto 1 B. sarà riconosciuto anche ai lavoratori che, alla scadenza del rapporto di lavoro a tempo determinato instaturatosi con il soggetto che svolgerà in outsourcing i servizi cessati dall'azienda, non dovessero proseguire il rapporto di lavoro con l'outsourcer;

3 l'erogazione degli importi suddetti sarà subordinata alla sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione individuale in sede protetta ex artt.410 e ss. e sarà imputata quota parte a titolo di incentivo all'esodo e quota parte a titolo transattivo novativo;

4 l'incentivazione di cui ai punti che precedono non sarà corrisposta in caso di assunzione a tempo indeterminato da parte dell'outsourcer;

5 la società si riserva la facoltà di accettazione delle dichiarazioni di non opposizione alla collocazione in mobilità, presentate entro il 31 agosto 2012, in funzione delle proprie esigenze tecnico-organizzative;

6 le parti convengono che quanto ivi contenuto forma parte integrante ed inscindibile del verbale di accordo sottoscritto in sede ministeriale in data odierna.

Letto, confermato e sottoscritto.

VIP CATERING S.R.L.

OO.SS.

CONFCOMMERCIO ROMA

RAPPRESENTANZE SINDACALI